

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

## Riabilitazione creditizia

Consulenza riabilitazione protesti cattivi pagatori contenzioso banca



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4276 del 14 settembre 2015 Consiglio di Stato


Emersione dal lavoro irregolare - diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione

### Come Fare il Passaporto

**Like** 2,451 people like this. Be the first of your friends.

Ti serve Subito il Passaporto? Scopri come Richiederlo!





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2015, proposto da: \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Giorcelli e Monica Battaglia, con domicilio eletto presso Monica Battaglia in Roma, Via Cunfida, n. 20;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;  
per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione II, n. 200 del 4 febbraio 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Monica Battaglia e l'avvocato dello Stato Marina Russo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;

1.- L'appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

2.- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Alessandria ha rigettato, in data 24 aprile 2013, la domanda presentata dal signor \*\*\*, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, per l'emersione dal lavoro irregolare del signor \*\*\*\*\*, cittadino albanese, a causa della mancanza del requisito reddituale.

3.- Il signor \*\*\*\*\* , con istanza del 16 ottobre 2013, ha chiesto il riesame della dichiarazione di emersione, in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 76 del 2013, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4.- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Alessandria, con provvedimento n. 101021/2/EM/2012/S.U.I. del 18 luglio 2014, ha disposto il rigetto dell'istanza di riesame.

5.- Il signor \*\*\*\*\* ha impugnato l'indicato provvedimento davanti al T.A.R. per il Piemonte che, con sentenza della Sezione II, n. 200 del 4 febbraio 2015, resa in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso.

Il T.A.R. ha, infatti, ritenuto che, «alla luce degli atti di causa, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il ricorrente non ha... dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione».

6.- Il signor \*\*\*\*\* ha appellato tale decisione e ne ha sostenuto l'erroneità per non aver considerato adeguatamente la documentazione trasmessa per attestare la sua presenza in Italia nel periodo in questione e per non aver considerato che in data 11 novembre 2013 erano stati integralmente pagati i contributi riguardanti il suo rapporto di lavoro.

7.- L'appello non è fondato.

L'art. 5, comma 11 bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, aggiunto dall'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 76 del 2013, ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione in favore dello straniero che non ha potuto essere regolarizzato per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, richiede, come ha ricordato anche il T.A.R., la verifica, da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5 dello stesso decreto, e della presenza dello straniero al 31 dicembre 2011.

7.1.- Nella fattispecie, come ha affermato lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Alessandria con il provvedimento impugnato, lo straniero non ha dato tuttavia prova della sua presenza sul territorio nazionale nella data (31 dicembre 2011) che era stata fissata dalla legge ai fini della regolarizzazione e dell'esistenza (in tale data) di un rapporto di lavoro da regolarizzare.

In conseguenza, infondate si rilevano le sue doglianze.

8.- In proposito si deve ricordare che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, nel consentire la possibile regolarizzazione dei lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno ma "presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente", ha stabilito che «in ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici».

8.1.- Per consentire la regolarizzazione dello straniero il legislatore ha, quindi, richiesto la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ed ha precisato che il primo requisito deve essere dimostrato (con sufficiente grado di certezza) attraverso la presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici.

8.2.- In particolare, quanto a tale profilo, questa Sezione ha precisato che, ai fini della sanatoria, deve

essere comprovata la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011 o in una data precedente ad essa vicina.

Tale presenza deve essere, inoltre, "ininterrotta" a decorrere da una data non posteriore al 31 dicembre 2011 (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1152 del 6 marzo 2015 e n. 299 del 23 gennaio 2015).

8.3.- Per quanto riguarda poi la documentazione, atta a dimostrare (con sufficiente grado di certezza) la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011, il Ministero dell'Interno ha diramato la Circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012, con la quale ha reso noto il parere rilasciato in proposito, in pari data, dall'Avvocatura Generale dello Stato.

8.4.- Secondo tale parere, che la Sezione ha già condiviso in precedenti decisioni, la documentazione, che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non deve necessariamente provenire da una pubblica amministrazione, ma è sufficiente provenga da soggetti pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono un'attribuzione o una funzione pubblica o un servizio pubblico.

Infatti, la ratio sottesa all'adozione del termine "organismi pubblici", è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

8.5.- Si è pertanto ritenuto che possano, ad esempio, ritenersi utili ai fini in questione la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore, le tessere nominative dei mezzi pubblici, le certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, le sanzioni stradali, amministrative e le multe in genere, il ricovero in strutture anche religiose.

Tale documentazione, pur non provenendo da un'amministrazione pubblica, è infatti rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico.

8.6.- In ogni caso, occorre che da tale documentazione possa desumersi con un sufficiente grado di certezza la presenza dello straniero in Italia alla data richiesta dalla suddetta disposizione normativa o in data almeno vicina.

9.- Ciò posto, nella fattispecie in esame non risulta comprovata, con la documentazione esibita dallo straniero, come si legge nel provvedimento di diniego, la sua presenza sul territorio nazionale alla data stabilita dalle norme che regolano la sanatoria, nemmeno in data vicina a quella richiesta dalla richiamata disposizione normativa.

10.- Peraltro, come ha rilevato il T.A.R., lo stesso appellante ha dichiarato di aver lavorato per il sig. \*\*\* solo a far tempo dall'agosto 2012 (e non da almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. sull'emersione, come richiesto per la regolarizzazione) ed ha ritenuto di poter provare «l'esistenza del rapporto di impiego, fino ad allora sconosciuto all'INPS, oltre che con una generica dichiarazione di un connazionale, che si sarebbe alternato con lui nell'impiego, solo con le ricevute di pagamento dei contributi versati in data 11.11.2013 dal datore di lavoro, con oltre un anno di ritardo».

Ma non può essere l'indicata dichiarazione del connazionale o tale tardivo pagamento dei contributi a dare prova sicura dell'esistenza del rapporto di lavoro alla data stabilita dalla normativa che ha consentito la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari con stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno.

11.- Per gli esposti motivi risulta esente dalle censure sollevate l'impugnato provvedimento dello

Sportello Unico per l'Immigrazione di Alessandria.

12.- L'appello deve essere pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Considerata la materia trattata le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

- 
- 

Lunedì, 14 Settembre 2015

# Codice ISTAT?

Con PagineBianche Scopri  
facilmente il Codice ISTAT  
del tuo Comune



News



## [Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

## [Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

## [Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

## [Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

## [Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati](#)

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana. Le ...

[Leggi tutto »](#)

## [Tropo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Immobiliare.it

Trova la tua  
casa su  
Immobiliare.it Il  
portale N.1 in  
Italia. Scopri!



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)